

La notificazione degli atti deve concedere al destinatario il tempo per prenderne effettiva conoscenza – Ord. Corte Cost. n. 3 del 14.1.2010

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Nell'ambito del processo civile, la disciplina delle notificazioni esplica una funzione importante in quanto garantisce al destinatario la conoscenza degli atti della controversia; tale disciplina viene altresì richiamata dalle disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari (facendo applicazione, nella sostanza e salve le particolari previsioni delle norme d'imposta, delle regole del codice di rito civile).

In relazione all'aspetto costituito dal momento in cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario, la Corte Costituzionale ha recentemente affermato il contrasto con la Carta Fondamentale del principio, ricavato dalla lettura corrente dell'art. 140 c.p.c., secondo il quale il momento della conoscenza è identificato in quello dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

Tale decisione ha richiesto un coordinamento e un'«omogeneizzazione» tra le regole del c.p.c. e quelle che disciplinano le notificazioni a mezzo posta.

Le previsioni del codice di procedura civile

L'intervento della Corte Costituzionale incide sulla disciplina generale delle notificazioni a mezzo del servizio postale, riflettendosi però anche sulle norme che riguardano specificamente la notifica degli avvisi di accertamento.

È a tale riguardo opportuno rammentare che l'art. 140 del codice di rito - nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004 (a seguito del coordinamento con la menzionata normativa in materia di *privacy*) - dispone che se la consegna non è possibile per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 (destinatario, persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, ovvero, in mancanza, portiere dello stabile, etc.),

l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

La disciplina delle notificazioni a mezzo posta

L'art. 8 della L. 20.11.1982, n. 890, nel testo attualmente vigente, stabilisce quanto segue.

- **art. 8, primo comma**
- se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero il destinatario rifiuta il piego o di firmare il registro di consegna, l'agente postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratta di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta

- **art. 8, secondo comma**
 - se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego dev'essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale, mentre dev'essere data notizia al destinatario del tentativo di notifica e dell'avvenuto deposito, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata a/r; la notificazione si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito e, decorso inutilmente il termine di 6 mesi, l'atto viene restituito al mittente
- **art. 8, quarto comma**
 - la notificazione si ha per eseguita con il decorso di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore

La notificazione e la normativa sull'accertamento

L'art. 60, D.P.R. 29.9.1973, n. 600¹, fa rinvio, per quanto attiene alle regole della notificazione degli atti impositivi, ai principi contenuti negli artt. 137 e ss., c.p.c., con esclusione degli artt. 142, 143, 146, 150.

In estrema sintesi, può affermarsi che la notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica può avvenire nelle mani proprie del contribuente, ovvero presso il suo domicilio fiscale, presso il domiciliatario eventualmente indicato o, infine, a mezzo del servizio postale.

In caso di irreperibilità, o di rifiuto, da parte del contribuente, di ricevere l'atto, l'art. 140, c.p.c. impone di menzionare la circostanza nella relata di notifica; in tali ipotesi, la notificazione si considera perfezionata se sono svolte tutte le seguenti formalità:

- deposito della copia dell'atto presso la sede del comune
- affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario

¹ Nel settore impositivo dell'IVA, l'art. 56, co. 1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dispone che gli avvisi di rettifica devono essere notificati «nei modi stabiliti per le notificazioni in materia d'imposte sui redditi»; è altresì evidente che, in epoca di accertamenti unificati, non si pone più nemmeno il problema di una possibile discrasia normativa tra il T.U. dell'accertamento delle imposte sui redditi e il decreto IVA.

² A tale particolare modalità di notificazione è ammesso ricorrere solo quando le ricerche, svolte ai sensi dell'art. 139, c.p.c., abbiano avuto esito negativo e ne sia fatta apposita menzione nella relazione. Inoltre, per effetto della presunzione legale prevista dall'art. 138, co. 2, c.p.c., l'atto rifiutato dal destinatario si considera comunque ritualmente notificato a mani dello stesso e produce nei suoi confronti gli effetti che gli sono propri. La norma dispone che il soggetto legittimato «può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani del destinatario, ovunque lo trovi» nell'ambito della circoscrizione cui è addetto: la notificazione così effettuata è perfettamente valida anche se la consegna avviene in luogo diverso da quelli indicati al successivo art. 139, c.p.c., non essendo ancorata a vincoli territoriali.

Per gli avvisi emessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, il luogo della notifica dev'essere individuato nella sede legale o effettiva dell'ente.

Se non è stata eseguita la consegna in mani proprie, la notifica va effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente: rileva, pertanto, il luogo ove eseguire la stessa e quindi la residenza anagrafica del destinatario e non quella effettiva; se la ricerca presso l'abitazione del destinatario o il luogo dove questo ha l'ufficio o esercita la propria attività è improduttiva, la notificazione dev'essere effettuata mediante consegna dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda (o, in mancanza delle predette persone, anche al portiere o al vicino di casa). La notificazione presso il domiciliatario, *ex art. 141, c.p.c.*, è ordinariamente facoltativa rispetto ai modi «ordinari»; diviene però obbligatoria se l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, ove espressamente previsto.

Le problematiche emerse

La «conoscibilità» dell'atto, secondo il giudice rimettente, sorge nel momento in cui questo entra nella sfera giuridica del destinatario, il che accade successivamente al momento in cui viene spedito.

Secondo l'Organo rimettente, lo stato attuale della normativa - contraddistinto da una «discrasia» tra le disposizioni ordinarie e quelle sulle notificazioni a mezzo posta - evidenziava un'inadeguata tutela giuridica per il destinatario dell'atto, il quale veniva ad «aver conoscenza» legale dell'atto medesimo in epoca anteriore rispetto a quella nella quale poteva avvenire la conoscenza «reale» (ciò che comportava una riduzione dei termini a difesa per proporre opposizione, o per comparire in giudizio). Era altresì ravvisata nella disciplina vigente una lesione al principio dell'effettività del contraddittorio e a quello della parità delle parti nel processo, ambedue sancite dall'art. 111, Cost., nonché al diritto alla difesa incardinato nell'art. 24 della Carta Fondamentale.

Condividendo sostanzialmente tale prospettazione, la Corte Costituzionale - nella sentenza n. 3 dell'11.1.2010 (depositata il 14.1.2010) - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, così come interpretato dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. SS.UU. 13.1.2005 n. 458), questo stabilisce che gli effetti della notifica decorrono, nei confronti del notificatario, dalla data di spedizione della raccomandata anziché dalla data in cui egli ha ricevuto il plico o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Si tratta delle notifiche eseguite mediante le forme previste per i c.d. «irreperibili relativi» (irreperibili solo in via temporanea), le quali prevedono:

- il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove deve eseguirsi la notificazione;
- l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- la notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale contesto, il confronto tra le norme speciali sulla notificazione a mezzo posta (art. 8, quarto comma, L. n. 890/1982), e quelle ordinarie sulla notificazione in materia processualcivile (art. 140, c.p.c.), risultava vincente per le prime, giacché in esse era previsto un termine massimo di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata (che da' notizia al destinatario dell'avvenuto tentativo di notifica) per il ritiro del plico (considerando avvenuta la notifica a seguito del decorso di tale termine, e non «immediatamente» al momento della spedizione).

Le indicazioni della Corte

I passaggi cruciali della sentenza in commento (punto 5.3) affermano quanto segue:

- nell'attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta (art. 8, L. n. 890/1982), nella quale le esigenze di certezza nell'individuazione della data di perfezionamento della notifica, di celerità e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o dalla data di ritiro del piego, se anteriore, e la disciplina dell'art. 140 c.p.c., nella quale (secondo la lettura fornita dalla Cassazione) è dato rilievo alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando *ex post* la ricevuta della raccomandata, da allegare all'atto notificato;
- la disposizione denunciata (art. 140, c.p.c.), così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto, « ... viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982».

Su tale base, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui era previsto che la notifica si perfezionava, per il destinatario, con la «mera» spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione.

I riflessi della pronuncia sulle notificazioni degli atti impositivi

Gli effetti della pronuncia si riflettono anche nella disciplina che presiede alle notificazioni in materia tributaria, giacché l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, l'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972 e l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 rimandano alle disposizioni del c.p.c.

Se, quindi, la notifica dell'avviso di accertamento viene eseguita tramite le forme dell'art. 140 c.p.c., il termine iniziale per la proposizione del ricorso non coincide più con il momento di spedizione della raccomandata informativa, bensì con il decorso di 10 giorni dalla suddetta spedizione. In definitiva, la notifica a mezzo posta e quella a mezzo di ufficiale giudiziario vengono «armonizzate», con la prevalenza della procedura maggiormente «garantista», che consente al notificato di esercitare nel modo più ampio possibile il proprio diritto di difesa e di intervento (relativamente agli atti tributari, non si tratta solamente di un diritto di stampo processuale, ma anche di una facoltà di prender parte al contraddittorio con l'ufficio nelle forme dell'accertamento con adesione, ovvero nella possibilità di richiedere l'annullamento o la riforma dell'atto in autotutela, etc.).

8 marzo 2010

Fabio Carriolo